



CITTA' DI CAPRIATE SAN GERVASIO

Provincia di Bergamo
Piazza della Vittoria, 4
24042 CAPRIATE SAN GERVASIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 69 DEL 30-11-2022

ORIGINALE

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2023

L'anno **duemilaventidue**, addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore 18:30, in Capriate San Gervasio, nella sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza , seduta Pubblica

All'appello risultano:

VERDI VITTORINO BARTOLOMEO	P	CARNEVALI TERESA MARIA	P
ESPOSITO CRISTIANO	P	DELLA VITE SUSANNA	P
PIROLA DONATELLA	P	ARNOLDI CARLO	P
GAMBIRASIO TULLIO CARLO	P	ARNOLDI ALICE	A
UBERTI ELENA	A	POZZI ALFREDO GIOVANNI	P
MAZZOLA VANNI PATRIZIO	P	CELESTE LUIGI	P
MARGUTTI PAOLO	P		

Totali assenti **2** Totali presenti **11**.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Piazza dott.ssa Annalisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VERDI VITTORINO BARTOLOMEO assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

Dato atto che il Consiglio Comunale si è riunito in forma mista per cui risultano presenti in sede:

- Verdi Vittorino Bartolomeo
- Esposito Cristiano
- Pirola Donatella
- Gambirasio Tullio
- Mazzola Vanni Patrizio
- Margutti Paolo
- Carnevali Teresa
- Della Vite Susanna
- Arnoldi Carlo
- Pozzi Alfredo

E risultano presenti in videoconferenza, tramite collegamento Skype:

- Celeste Luigi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che la citata normativa di istituzione della nuova imposta ha determinato le aliquote base come segue:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
5‰	6‰	0‰	abitazione principale di lusso
1‰	1‰	0‰	fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (es. D10)
7,6‰	10,6‰	0‰	terreni agricoli
8,6‰	10,6‰	7,6‰	Fabbricati gruppo "D" (7,6‰ riservata allo Stato)
8,6‰	10,6‰	0‰	altri immobili

Considerato che l'art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - legge di Bilancio 2020 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati;

Considerato che l'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022, stabilisce che, limitatamente all'anno 2022, è ridotta al 37,5 per cento l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia

Vista la delibera consiliare n. 30 del 31/07/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale nr. 13 del 04/03/2022 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2022 le aliquote e le detrazioni della nuova IMU di cui alla legge 160/2020;

Dato atto che il Comune di Capriate San Gervasio intende confermare anche per l'anno 2023 le seguenti aliquote già approvate nel 2022:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,3
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6
3	fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (es. D10)	1
4	terreni agricoli	8,6
5	Aree fabbricabili	8,6
6	Fabbricati gruppo "D"	9,3

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.»

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso dimancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Visto il “Regolamento Generale delle Entrate Comunali” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 24 , in data 30/04/2021;

Dato atto che decorre dall’anno di imposta 2022 l’obbligo di utilizzare, ai fini dell’invio telematico al Ministero dell’economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Con voti:

Favorevoli nr. 8

Astenuti nr. 3 (Consigliere Arnoldi Carlo, Consigliere Celeste e Consigliere Pozzi)

D E L I B E R A

- 1) di approvare per l’anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
- 2)

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,3
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6
3	fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola (es. D10)	1
4	terreni agricoli	8,6
5	Aree fabbricabili	8,6
6	Fabbricati gruppo "D"	9,3

- 3) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento

delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021);

- 4) di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al precedente punto2);

Allegati:

pareri tecnici e contabili;

1)- parere del revisore dei conti

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO

VITTORINO BARTOLOMEO VERDI

Il Segretario Comunale

dott.ssa Annalisa Di Piazza

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate